La questione dei voti della Valle d'Aosta nella legge proprozionale con premio in attesa di promulgazione

di Carlo Fusaro * (19 dicembre 2005)

- 1. Ai fini dell'attribuzione del **premio**, spettante alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nel caso in cui non abbia comunque conseguito proporzionalmente almeno 340 seggi, la legge approvata dalle due Camere e in attesa di eventuale promulgazione presidenziale, prevede si calcoli la "**cifra elettorale** nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa" (art. 83 t.u. Dpr 361/1957 come eventualmente modificato dalla riforma)
- 2. Il collegamento è disciplinato dal nuovo art. 14-bis dello stesso t.u. Dpr 361/1957 come modificato dalla riforma. Esso prevede che partiti o gruppi politici possono appunto collegare in coalizione le liste da loro presentate, e ciò nel momento in cui ciascuno di essi deposita il proprio contrassegno. Contestualmente depositano singolarmente o collegati il programma elettorale comune e il nome della "persona da loro indicata come unico capo della coalizione".
- 3. La nuova legge prevede che ai vincitori spettino 340 seggi e a tutti i perdenti 277. La somma fa 617. I seggi totali sono 630 meno i 12 della circoscrizione estero. Il seggio mancante è quello della Valle d'Aosta, alla quale sin dal primo t.u. del dopoguerra, il tu 5 febbraio 1948, n. 26, è attribuito un unico seggio di deputato per i suoi 120.000 abitanti (allora erano 90.000), eletto con candidatura uninominale a metodo necessariamente maggioritario (prima a due turni, dal 1956 a turno unico).
- 4. La nuova legge è formulata in modo tale che, per quanto da sempre ed anche in base al tu (prima e dopo la riforma), il collegio Valle d'Aosta sia considerato "circoscrizione elettorale" (come gli altri 26) (v. art. 2, tu 361/1957), dal momento che l'ufficio elettorale di Aosta fino alla riforma assorbiva anche tutte le funzioni di ufficio centrale nazionale (il procedimento esaurendosi con la proclamazione dell'unico deputato), sembra affermarsi l'interpretazione (che in realtà è dubbia e non tiene conto di dati costituzionali fondamentali, v. dopo) secondo la quale il numero dei voti conseguiti dalle coalizioni dovrebbero essere calcolati sommando quelli di tutte le circoscrizioni tranne la Valle d'Aosta (il cui ufficio centrale non sarebbe tenuto neppure a comunicare l'esito del voto a quello nazionale). Proprio l'esclusione del seggio uniniominale valdostano dai 617 interessati al meccanismo premiale militerebbe in questo senso. Si tende a dire: la legge garantisce alla Valle un seggio sempre e comunque, questo seggio non è rimesso in gioco (come può accadere per quelli eventualmente di liste collegate perdenti in caso di assegnazione del premio) in alcun caso, dunque se non si vuole che il voto valdostano "valga di più", è legittimo far sì che valga... di meno. (In realtà non si tratta di privilegio, in quanto è l'assegnazione alla Valle d'Aosta di un solo ed unico seggio che impone di garantirglielo: senza di che si potrebbe avere il paradosso di una Regione... senza rappresentanza. Non ci sono dunque ragioni sistematiche per dimidiare il valore della scelta degli elettori della Valle.)
- 5. Lo stesso identico discorso vale, a quanto pare (ma anche qui la legge non è che sia chiarissima se ci si attiene al tenore letterale del nuovo art. 1.2 del TU 361/1957 come risulterebbe modificato dalla riforma), per la circoscrizione Estero che assegna come si sa 12 deputati.
- 6. Questo significa che sia (a) gli elettori della Valle d'Aosta sia (b) gli elettori residenti all'estero che decideranno di votare senza esercitare l'opzione di tornare a votare in Italia, avranno a disposizione <u>un voto che vale meno di quello di tutti gli altri elettori</u> votanti nelle 26 circoscrizioni che assegnano 617 deputati.
- 7. Si affermasse questa interpretazione (come i più danno per scontato sulla base di considerazioni testuali, ancorché, come si è visto), si configurerebbe un caso macroscopico di incostituzionalità, a tal punto evidente e scontato che c'è veramente da chiedersi come mai non sia emerso in tutta la sua clamorosità. Francamente più controvertibili e meno nitide appaiono le anche troppo numerose ipotesi di possibili incostituzionalità che sono state sollevate. Questa sembra tale che non si riesce a capire quali argomenti potrebbero giustificare una così palese violazione del principio di uguaglianza del voto dancito dall'art. 48 comma 2 Cost.
- 8. Numerose sentenze della **Corte** hanno chiarito la **portata e i limiti del principio del voto eguale**. La **sent. 429/1995** ha chiarito che esso vuol dire che "devono essere assicuarti pari capacità elettorale dei cittadini ed eguale valore

numerico di ciascun voto". Il principio non significa, come qualcuno aveva provato a sostenere "uguaglianza di risultato" (perciò, per esempio, il premio è legittimo), ma esso "esige che l'esercizio dell'elettorato attivo avvenga in condizione di parità" (sent. **107/1996**) ovvero che deve essere assicurata "la parità di condizioni dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso" (recentissima sent. 173 del 2005).

- 9. Appare d'immediata evidenza che chi vota in qualsiasi delle 26 circoscrizioni con più di un candidato, vota per eleggere la propria rappresentanza circoscrizionale **e** per attribuire il premio alla propria coalizione (con ulteriori effetti sulla rappresentanza); chi vota in Valle d'Aosta e all'estero vota **solo** per eleggere la propria rappresentanza, ed è il suo voto è privato **dalla legge** della potenzialità di influire sull'esito dello scontro fra coalizioni e sull'assegnazione del premio, cui è indirettametne collegata la governabilità del paese.
- 10. La situazione differenziata dei cittadini residenti all'estero e votanti nella circoscrizione Estero, tuttavia, **potrebbe** anche essere considerata (in ipotesi: ma anche a tal proposito chi scrive dubita) in qualche modo **costituzionalmente coperta**, cioè giustificata. L'art. 48 comma 3 Cost. di fatto istituisce una forma di rappresentanza particolare tanto più nel combinato disposto con gli artt. 56 e 57 che prevedono i 12 deputati e i 6 senatori: tanto che è ammesso il voto per corrispodenza con limitata garanzia della personalità (in deroga all'art. 48.2 Cost.) e un numero di seggi che è circa un quinto di quelli previsti per i residenti e votanti in Italia (in rapporto agli aventi diritto).
- 11. In nessun caso, tuttavia, può considerarsi costituzionalmente legittimo il trattamento differenziato dei cittadini colpevoli solo di risiedere nella regione Val d'Aosta. Anche in un'altra regione speciale la legge prevede una formula elettorale diversa dal resto delle circoscrizioni (in Trentino Alto Adige), ma non certo l'esclusione dal collegamento e dal diritto di influire col proprio voto sulla vittoria di questa o quella coalizione. Perché le minoranze riconosciute del TAA sì e quelle della Valle no?
- 12. Tutto ciò è tanto vero che nell'unico precedente comparabile, la legge 31 marzo 1953, n. 148 (ingiustamente chiamata lo si può ben dire oggi "legge truffa"), quando già esisteva la normativa speciale per l'elezione dell'unico deputato della Valle, prevedeva espressamente che "le candidature della Valle d'Aosta sono ammesse al collegamento" ed anzi, aggiungeva, "anche se non siano state presentate in altre circoscrizioni" (era cioè permesso, nel rispetto delle minoranze, il collegamento anche per una lista appunto presente non in almeno cinque circoscrizioni, ma eccezionalmente nella sola Valle, come era invece obbligatorio per gli altri partiti: "il collegamento", diceva la legge, "è ammesso unicamente tra partiti, gruppi e movimenti politici che abbiano presentato liste con eguale contrassegno in almeno cinque circoscrizioni". In tal modo il legislatore si era preoccupato di far salvo sia il collegamento, e dunque la uguale potenzialità del voto degli elettori di Aosta, sia la maggior autonomia dell'Union Valdotain).
- 13. Una così macroscopica incostituzionalità è tuttavia particolarmente preoccupante dal momento che è estremamente difficile e del tutto improbabile che possa mai essere fatta valere davanti alla Corte costituzionale. Infatti, tutti i vari uffici elettorali (circoscrizionali, centrali) cui sono demandate le decisioni in materia fino al voto, non potranno in alcun caso sollevare questione di costituzionalità in via incidentale: come la giurisprudenza della stessa Corte ha stabilito da gran tempo essi *non sono* organi giudiziari, mentre le controversie relative alle operazioni elettorali per Camera e Senato sono di esclusiva competenza di ciascuna Camera, con esclusione del sindacato di qualsiasi autorità giurisdizionale diversa.
- 14. Anche un ricorso in via diretta ex art. 127 Cost.da parte, per esempio, del Consiglio regionale Valle d'Aosta in nome dei suoi cittadini, è temiamo da escludersi. Le regioni infatti possono promuovere la questione di legittimità di una legge dello Stato (o di altra regione) solo se esso lede la sua sfera di competenza, e la legislazione elettorale statale ex. Art. 117.2 Cost. certamente non è di competenza regionale.
- 15. Dunque non solo siamo davanti a un caso di incostituzionalità patente e attinente a un diritto politico fondamentale, ma anche di fronte a un caso in cui non è facile trovare un giudice tramite il quale adire la Corte. Bisognerebbe che la questione venisse eventualemente sollevata dalla Camera stessa su proposta della giunta delle elezioni: ovviamente se non per iniziativa, certo con condivisione da parte della maggioranza che avesse vinto le elezioni. Pura fantapolitica, mi pare proprio di poter dire.
- 16. Ciò oggettivamente rende particolarmente decisivo il ruolo del Capo dello Stato nell'esercizio dei suoi poteri ex art. 74 Cost (rinvio della legge alle Camere per una nuova deliberazione con messaggio motivato). Data la natura limitata della correzione da apportare al testo della riforma, indipendentemente da qualsiasi giudizio su di essa, sia consentito sperare che questa piccola grande questione di principio possa trovare udienza. E' un caso in cui un

modestissimo emendamento eviterebbe una seria lesione dei diritti di 120.000 cittadini. Ai quali altrimenti potrebbe restare, forse, solo il tentativo di rivolgersi alla <u>Corte europea per i diritti dell'uomo</u>: sede nella quale il nostro paese ha già da fronteggiare seri grattacapi.

* Professore ordinario di diritto pubblico comparato e docente di diritto elettorale. Univeristà di Firenze, facoltà di Scienze politiche "C. Alfieri". Mail: carlo.fusaro@unifi.it

